Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0197

Attuazione e razionalizzazione delle norme del mercato interno dell'UE per rafforzare il mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2025 sull'attuazione e razionalizzazione delle norme del mercato interno dell'UE per rafforzare il mercato unico (2025/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025, dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida" (COM(2025)0045),

– visti gli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029, presentati il 18 luglio 2024 dalla Presidente eletta della Commissione,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025, dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025)0047),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025, dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025, dal titolo "Relazione 2025 sul mercato unico e la competitività" (COM(2025)0026),

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– vista la relazione di Enrico Letta del 10 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato),

– vista la relazione di Sauli Niinistö, del 30 ottobre 2024, dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military

Preparedness and Readiness" (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare),

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2023 sul 30º anniversario del mercato unico: celebrare i risultati e guardare agli sviluppi futuri[1],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0151/2025),

A. considerando che, con una popolazione di circa 450 milioni di persone, l'UE è uno dei più grandi blocchi economici al mondo; che garantire un contesto normativo competitivo, adeguato allo scopo e semplificato è essenziale per rafforzare la posizione globale dell'UE, promuovere la crescita a lungo termine, la fiducia e la protezione dei consumatori e l'innovazione, e completare la duplice transizione;

B. considerando che la Commissione ha fissato obiettivi di riduzione dei costi amministrativi del 25 % per tutte le imprese e del 35 % per le piccole e medie imprese (PMI) entro il 2029; che nella comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida" si sottolinea la necessità di produrre miglioramenti rapidi e visibili attraverso una regolamentazione più intelligente, un'attuazione più efficace e un migliore coinvolgimento delle parti interessate; che tali sforzi dovrebbero essere concepiti in modo da favorire le imprese, i consumatori e la società in generale, migliorando l'accesso al mercato, riducendo gli oneri inutili e garantendo condizioni di parità, il tutto sostenendo gli obiettivi strategici fondamentali dell'UE e norme sociali e ambientali rigorose;

C. considerando che le relazioni Draghi e Letta hanno individuato nella frammentazione del mercato interno, nelle complessità normative e nell'attuazione incoerente delle norme dell'UE i principali ostacoli alla competitività del mercato unico dell'UE; che, secondo la relazione Draghi, la promozione di un contesto normativo più stabile e prevedibile, mettendo l'accento su misure legislative necessarie e proporzionate, potrebbe contribuire a rafforzare la competitività dell'UE;

D. considerando che le osservazioni della relazione Niinistö sulla semplificazione e sul rafforzamento dell'industria della difesa dell'UE evidenziano la necessità strategica di razionalizzare la normative in settori chiave per ridurre la frammentazione, accelerare gli appalti pubblici e migliorare le forniture al fine di sostenere le industrie della difesa e consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi essenziali in materia di spesa per la difesa e promuovere la sicurezza e la competitività dell'UE;

1 GU C 214 del 16.6.2023, pag. 8.

E. considerando che la relazione annuale 2025 sul mercato unico e la competitività e il quadro di valutazione del mercato unico e della competitività forniscono informazioni essenziali sullo stato attuale del mercato unico, sul clima di fiducia delle imprese e sulla competitività settoriale; che il settore dei servizi continua a essere meno integrato rispetto al settore dei beni; che la mancanza di armonizzazione continua a ostacolare la fornitura di servizi transfrontalieri, in particolare da parte delle PMI; che, secondo recenti statistiche, i tempi di autorizzazione per l'avviamento e l'esercizio di un'attività nell'UE rimangono significativamente più lunghi rispetto alle regioni concorrenti, il che crea ostacoli agli investimenti e all'innovazione[1];

F. considerando che la frammentazione normativa, la complessità, le sovrapposizioni e l'attuazione incoerente delle norme del mercato interno dell'UE creano ostacoli ingiustificati e oneri amministrativi superflui che hanno un impatto sproporzionato sulle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le start-up, che rappresentano il 99 % delle imprese dell'UE, limitando la loro capacità di innovare, investire, espandersi, competere efficacemente e impegnarsi in attività transfrontaliere all'interno del mercato unico e sui mercati globali; che è essenziale, ove necessario e giustificato, applicare il test PMI e provvedere a una migliore attuazione e semplificazione delle norme dell'UE per garantire la proporzionalità nel quadro giuridico; che, come sottolineato nella relazione Draghi, il divario dell'UE in termini di competitività è dovuto anche alle prestazioni insufficienti delle grandi imprese; che le imprese di successo nel mercato interno, che acquisiscono valore anche dai mercati globali, sono essenziali ai fini della prosperità dell'UE e dei suoi cittadini;

G. considerando che un'applicazione rigorosa delle norme del mercato unico, anche attraverso procedure di infrazione più rapide ed efficaci, dovrebbe essere considerata essenziale per garantire una concorrenza leale e la fiducia delle imprese, nonché per proteggere i consumatori dalle conseguenze derivanti dalla frammentazione del mercato e dalla riduzione della scelta; che gli sforzi volti a migliorare, razionalizzare e semplificare il quadro legislativo dell'UE dovrebbero mirare anche a migliorare la qualità, la chiarezza e la coerenza, ridurre la frammentazione nell'attuazione delle norme dell'UE, nonché garantire che la legislazione sia facilmente comprensibile per le autorità e tutte le parti interessate;

1 https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/2025-annual-single-market-and-competitiveness-report_en?prefLang=it;

https://documents1.worldbank.org/curated/en/600621587713071010/pdf/Doing-Business-in-the-European-Union-2020-Greece-Ireland-and-Italy.pdf;
https://www.weforum.org/stories/2024/09/wind-energy-permitting-processes-europe/.

H. considerando che la bussola per la competitività e il programma di lavoro della Commissione per il 2025 fissano obiettivi strategici ambiziosi volti a rafforzare la resilienza del mercato unico, ridurre gli oneri amministrativi e allineare il quadro normativo alle migliori pratiche globali; che è importante stabilire un ulteriore collegamento tra la strategia industriale dell'UE e la strategia per il mercato unico al fine di rafforzare la competitività dell'economia dell'UE, anche sostenendo lo sviluppo e l'adozione di tecnologie pulite e strategiche;

I. considerando che, nel quadro degli sforzi volti a semplificare il contesto normativo nel mercato interno dell'UE, è opportuno tenere conto delle opinioni delle imprese, dei sindacati, dei consumatori, degli attori della società civile, del mondo accademico e di altri portatori di interessi, al fine di assicurare che le politiche dell'UE sostengano la crescita economica e posti di lavoro di qualità e creino un ambiente positivo per gli investimenti privati e l'innovazione e per il conseguimento di obiettivi strategici quali la sostenibilità, la digitalizzazione e la protezione dei consumatori mediante consultazioni pubbliche globali, trasparenti e inclusive, prestando particolare attenzione alle esigenze e alle prospettive specifiche delle PMI e delle start-up, nonché di altri portatori di interessi con capacità limitata, garantendo che gli sforzi di semplificazione non penalizzino coloro che per primi si muoveranno in questa direzione né eliminino gli incentivi per le imprese guidate dall'innovazione;

J. considerando che gli ostacoli nazionali ingiustificati alla libera circolazione di beni e servizi compromettono il funzionamento del mercato unico e, pertanto, dovrebbe essere affrontati e prevenuti; che il Fondo monetario internazionale ha stimato che gli ostacoli al mercato interno dell'UE equivalgono a dazi del 45 % nel settore manifatturiero e del 110 % in quello dei servizi; che tale frammentazione indebolisce la concorrenza, ostacola la produttività e la crescita e colpisce in modo sproporzionato le PMI;

K. considerando che l'impatto delle restrizioni territoriali dell'offerta sul mercato unico, sulle PMI e sul potere di acquisto dei consumatori dell'UE è significativo; che, secondo la Commissione, tali restrizioni costano ai consumatori dell'UE oltre 14 miliardi di EUR all'anno;

Rafforzare il mercato unico per stimolare la competitività e l'influenza globale dell'UE

1. sottolinea che l'UE sta registrando ritardi in termini di competitività globale, in particolare in alcuni settori; riconosce che le carenze nell'attuazione, la frammentazione normativa e gli oneri amministrativi superflui sono alcuni dei principali fattori del ritardo dell'UE in termini di investimenti, innovazione, creazione di posti di lavoro e opportunità commerciali; evidenzia che la promozione, la razionalizzazione e la semplificazione delle norme, l'attuazione

corretta e tempestiva, nonché l'applicazione efficace di norme comuni rafforzano il mercato unico, stimolando in tal modo la competitività, la prosperità economica, l'occupazione, lo sviluppo delle competenze, posti di lavoro di qualità, norme ambientali elevate e l'innovazione;

2. riconosce che, al fine di garantire la prosperità dell'UE, è necessario migliorare la coerenza normativa e ridurre gli oneri amministrativi superflui per le imprese, in particolare le imprese più piccole e le start-up; insiste pertanto sulla necessità di eliminare le barriere che attualmente ostacolano la crescita, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti e preme affinché le risorse siano destinate a incoraggiare l'innovazione e promuovere la crescita, garantendo nel contempo condizioni di parità sulla base di elevate norme sociali e ambientali; pone in evidenza la necessità di mobilitare investimenti privati e sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione alla riduzione dei costi di conformità per le PMI attraverso strumenti digitali e deroghe mirate; segnala che le disposizioni su misura per le PMI devono procedere di pari passo con riforme volte ad affrontare gli ostacoli persistenti riscontrati dalle imprese in fase di crescita, consentendo nel contempo alle imprese di maggiori dimensioni di operare e competere a livello transfrontaliero e internazionale;

3. sottolinea che una maggiore armonizzazione, la razionalizzazione dei processi, nonché la corretta attuazione, l'applicazione efficace, il rispetto e il monitoraggio della legislazione dell'UE sono essenziali per il corretto funzionamento del mercato unico e per il conseguimento degli obiettivi strategici fondamentali dell'UE; accoglie con favore gli obiettivi della Commissione volti a promuovere la competitività, l'innovazione e la produttività attraverso la semplificazione, la razionalizzazione e il miglioramento dell'attuazione e dell'applicazione delle norme dell'UE; invita la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni contenute nelle relazioni Draghi, Letta e Niinistö con misure concrete e scadenze chiare;

Norme semplificate, una migliore attuazione e un'applicazione rigorosa per un contesto imprenditoriale prevedibile e competitivo

4. evidenzia che la razionalizzazione e la semplificazione normative sono volte ad agevolare i processi di conformità, sostenendo nel contempo gli obiettivi strategici fondamentali dell'UE, assicurando che le norme sociali e ambientali, come pure i diritti digitali e la protezione dei consumatori, non siano compromessi, e garantendo un contesto normativo stabile e prevedibile per le imprese che offra a tutti chiarezza e certezza giuridica; sottolinea che la competitività e l'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuale crisi del

costo della vita, devono produrre risultati che vadano a beneficio dei consumatori; segnala che la semplificazione dovrebbe altresì rafforzare gli obiettivi a lungo termine dell'UE, tra cui la digitalizzazione dell'economia, la transizione verde e la protezione dei consumatori, garantendo nel contempo la neutralità tecnologica;

5. ritiene che un mercato unico ben funzionante, in cui le norme siano attuate e applicate in modo corretto, coerente ed efficace, sia una responsabilità condivisa delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri; sottolinea che la sovraregolamentazione delle direttive dell'UE e l'applicazione frammentata delle norme dell'Unione rimangono un ostacolo per il mercato unico che grava in modo sproporzionato sulle PMI e sulle start-up; chiede alla Commissione di garantire l'applicazione corretta e armonizzata delle norme dell'UE in tutti gli Stati membri al fine di rimuovere gli ostacoli transfrontalieri; esorta pertanto gli Stati membri ad affrontare la questione della sovraregolamentazione, a garantire che le misure nazionali di attuazione siano pubblicate in modo trasparente e tempestivo e ad evitare un'attuazione incoerente della legislazione dell'UE, riconoscendo nel contempo il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure nazionali alle condizioni previste dai trattati; sollecita una cooperazione rafforzata tra le autorità esistenti dei diversi Stati membri e tra le autorità di regolamentazione nazionali e dell'UE; incoraggia la Commissione a sostenere gli Stati membri nel conseguimento di un'attuazione più armonizzata del diritto dell'UE agevolando ulteriormente gli scambi strutturati e l'apprendimento reciproco, anche attraverso l'organizzazione di seminari sul recepimento e lo sviluppo e l'uso di strumenti e pratiche comparativi;

6. chiede alla Commissione di garantire che la legislazione attuale e futura rimanga proporzionata e non aggiunga oneri inutili per le imprese, assicurando nel contempo il conseguimento dei suoi obiettivi, e di includere nelle sue iniziative legislative pertinenti una clausola di revisione anticipata senza al tempo stesso aumentare gli oneri amministrativi; ritiene che le clausole di revisione, al di là dell'efficacia complessiva della legislazione, dovrebbero servire a valutare in modo specifico l'impatto della legislazione sulla competitività dell'UE e dovrebbero essere utilizzate per valutare la necessità di rivedere gli atti legislativi pertinenti che ostacolano inutilmente la competitività; raccomanda che tali revisioni valutino anche la preparazione digitale della legislazione e la sua adattabilità all'innovazione; esorta la Commissione a stabilire e applicare una metodologia chiara e una base di riferimento semplice per la riduzione degli oneri e per la misurazione e il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti, consentendo l'adozione di azioni efficaci e l'assunzione di responsabilità; riconosce che il conseguimento di

riduzioni significative degli oneri amministrativi è una responsabilità condivisa tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e deve essere perseguito nel pieno rispetto degli obiettivi strategici fondamentali dell'Unione; invita i colegislatori a garantire che la legislazione dell'UE sia mirata, proporzionata e adeguata allo scopo e che i principi per legiferare meglio siano rispettati in tutte le fasi del ciclo politico;

7. esorta la Commissione a elaborare valutazioni d'impatto di alta qualità per tutte le proposte legislative, compresi gli atti delegati e di esecuzione, in quanto sono una parte integrante del processo legislativo dell'UE e sono importanti per garantire atti giuridici solidi; sottolinea che le valutazioni d'impatto dovrebbero tenere conto degli effetti cumulativi delle regolamentazioni e valutare l'interoperabilità tra le norme nuove e quelle in vigore, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione; insiste affinché tutte le valutazioni d'impatto includano una verifica della competitività, valutando in particolare l'impatto sulle PMI, sulle start-up e sulle imprese a media capitalizzazione, come pure sulle tecnologie emergenti a forte crescita; evidenzia che la verifica della competitività dovrebbe essere sistematicamente applicata a tutte le proposte legislative pertinenti, tenendo conto anche del loro impatto intersettoriale e dell'impatto degli effetti di ricaduta a livello nazionale, e che i suoi risultati dovrebbero essere presi in considerazione, come indicato anche nella bussola per la competitività dell'UE; ritiene che il comitato per il controllo normativo svolga un ruolo importante nel garantire la qualità delle valutazioni d'impatto, dei controlli dell'adeguatezza e delle principali valutazioni della Commissione, e sottolinea che esso deve agire in modo trasparente e disporre dei mezzi e dell'indipendenza necessari per effettuare un controllo imparziale, rigoroso e di alta qualità di tutte le valutazioni d'impatto e le proposte legislative della Commissione e per manifestare preoccupazione in caso di mancata valutazione d'impatto; raccomanda di potenziare il mandato del comitato e di rafforzare la sua capacità attraverso l'assegnazione di risorse adeguate, in modo da consentirgli di svolgere pienamente ed efficacemente i propri compiti;

8. chiede che siano effettuate valutazioni d'impatto delle modifiche sostanziali proposte dal Parlamento e dal Consiglio alle proposte della Commissione, come già concordato dai colegislatori nel 2016[1], ove opportuno e necessario ai fini del processo legislativo, tenendo altresì conto del calendario di tale processo; chiede che le disposizioni dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" siano

[1] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

applicate in modo efficace e suggerisce di continuare a sviluppare e utilizzare una metodologia per le valutazioni d'impatto e le verifiche della competitività realizzate dalla Commissione, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dagli Stati membri; sottolinea che una valutazione d'impatto adeguata dovrebbe includere soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e benefici potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in modo integrato e equilibrato e fondandosi su analisi qualitative e quantitative;

9. reputa essenziale evitare sovrapposizioni e intervenire in caso di definizioni poco chiare e incoerenze tra i diversi atti giuridici, in particolare per quanto riguarda la legislazione sul mercato unico relativa a beni, servizi e tecnologie digitali, tenendo conto delle rispettive specificità, al fine di migliorare la chiarezza e l'efficacia giuridiche; esorta la Commissione a dare priorità alle valutazioni in questi settori, con l'obiettivo di garantire un quadro giuridico prevedibile e coerente che consenta alle imprese di procedere a una pianificazione e a investimenti a lungo termine; sottolinea che, prima di proporre una nuova legislazione, occorre dare priorità all'attuazione efficace, al recepimento e all'applicazione uniforme del quadro giuridico esistente;

10. esorta la Commissione a garantire un processo di consultazione delle parti interessate più strutturato, trasparente e inclusivo, compreso un riesame del sistema dei gruppi di esperti; chiede misure volte a rafforzare la rappresentanza delle PMI e delle start-up e che le consultazioni siano adattate alle esigenze delle PMI e di altre parti interessate con capacità limitate, consentendo tempi di risposta sufficienti e migliorando l'accessibilità per garantire processi decisionali inclusivi e ben fondati e migliorare la qualità delle norme del mercato unico; sottolinea che è essenziale rafforzare il coinvolgimento delle parti interessate, ivi incluso attraverso un'adeguata rappresentanza geografica, al fine di approfondire il mercato unico, garantirne il funzionamento efficace e rispecchiare la sua diversità; evidenzia inoltre il ruolo fondamentale della società civile nel processo decisionale, che garantisce una pluralità di pareri e una rappresentanza equa ed equilibrata; è favorevole all'instaurazione di dialoghi regolari in materia di attuazione, anche con le parti sociali;

11. chiede alla Commissione di sviluppare un meccanismo per fissare un termine chiaro per la pubblicazione degli orientamenti e delle misure di esecuzione prima dell'entrata in vigore di un regolamento, al fine di evitare incertezza normativa e ritardi nell'attuazione; insiste affinché tali orientamenti siano elaborati in modo inclusivo ed equilibrato e fungano da strumento per agevolare la conformità anziché diventare un onere aggiuntivo; sottolinea inoltre che i suddetti orientamenti dovrebbero essere

precisi e chiari, in particolare per le PMI; chiede che il ricorso alla legislazione di secondo livello, come gli atti delegati e di esecuzione, sia limitato alle questioni tecniche, preveda termini chiari e periodi di preavviso sufficienti per gli operatori economici e sia in linea con il mandato definito dai colegislatori;

12. sottolinea l'importanza delle start-up e delle scale-up nel guidare l'innovazione e garantire la futura leadership dell'UE nelle industrie critiche; esorta la Commissione e i colegislatori a garantire che le future regolamentazioni siano concepite in modo da sostenere l'innovazione e rispettare sempre standard elevati; suggerisce di includere spazi di sperimentazione normativa nelle future normative che interessano i settori innovativi, se del caso, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up; sostiene la creazione di "poli dell'innovazione dell'UE" in tutti gli Stati membri;

13. accoglie favorevolmente la nomina di un commissario per l'Attuazione e la semplificazione; chiede che il commissario disponga delle risorse e dell'autorità adeguate per garantire, in collaborazione con il collegio dei commissari, la corretta attuazione e applicazione della legislazione dell'UE e la semplificazione settoriale; esorta tutti i commissari a valutare sistematicamente le esigenze di razionalizzazione e attuazione nei rispettivi settori strategici e a lavorare con uno stretto livello di collaborazione e coordinamento per garantire la coerenza e ottenere risultati tangibili in materia di semplificazione e razionalizzazione; invita la Commissione a continuare a presentare proposte volte a semplificare e razionalizzare la legislazione sul mercato unico, ove necessario e giustificato da valutazioni d'impatto; sottolinea che le nuove proposte di semplificazione dovrebbero migliorare la coerenza normativa e preservare la prevedibilità giuridica per le imprese, senza compromettere gli obiettivi politici concordati;

14. osserva che, sebbene la Commissione abbia migliorato l'individuazione e la rettifica delle violazioni del diritto dell'UE, l'applicazione delle norme dell'UE e la rettifica delle infrazioni nel mercato unico richiedono ancora troppo tempo; invita la Commissione a mantenere il suo ruolo di custode dei trattati utilizzando appieno i suoi poteri di esecuzione, compreso l'avvio di procedure di infrazione, ove necessario, per garantire l'applicazione tempestiva, coerente ed efficace delle norme del mercato unico, nonché rivedendo le sue procedure di infrazione per garantire risposte più rapide, automatiche e prevedibili; raccomanda di ampliare le procedure di infrazione per affrontare le violazioni sistemiche delle norme del mercato unico; sottolinea la necessità di far fronte alla frammentazione normativa, che compromette la parità di condizioni e la certezza giuridica, riconoscendo nel contempo la discrezionalità degli Stati membri prevista dai trattati nell'attuazione delle direttive;

Liberare appieno il potenziale del mercato unico

15. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a utilizzare in modo più efficace e coerente l'attuale pacchetto di strumenti per la conformità e la cooperazione; invita, a tale proposito, la Commissione a rafforzare gli attuali strumenti di applicazione e cooperazione, quali SOLVIT, i punti di contatto per i prodotti e la task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico, per affrontare le questioni relative al funzionamento del mercato unico; incoraggia inoltre la Commissione a effettuare un inventario degli strumenti, dei meccanismi e dei processi utilizzati per sviluppare le iniziative legislative e non legislative, nonché monitorare e garantire il rispetto della legislazione dell'UE, con l'obiettivo di migliorarne la coerenza, eliminare le duplicazioni, consolidarli e razionalizzarli, e, sulla base di tale inventario, a valutare la possibilità di ampliare le reti e gli strumenti attuali; esorta le autorità preposte all'applicazione della legge e gli organismi competenti in tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e il sostegno reciproco al fine di far fronte alla frammentazione normativa ingiustificata e garantire un'attuazione più razionalizzata, adeguata allo scopo e armonizzata delle norme del mercato unico, ed esprime sostegno alla creazione di piattaforme di coordinamento a livello nazionale per agevolare un'attuazione e un recepimento efficienti e coerenti delle norme dell'UE;

16. sottolinea il ruolo cruciale della libera circolazione dei servizi nello sbloccare il potenziale economico, osservando nel contempo che l'integrazione in questo settore rimane più debole che nel settore delle merci, dal momento che la dimensione transfrontaliera dei servizi nel mercato unico è insufficiente; sottolinea pertanto la necessità di garantire l'applicazione coerente della direttiva sui servizi[1], la cui attuazione è riuscita solo in parte a conseguire l'obiettivo prefissato a causa di persistenti ostacoli ingiustificati, che sono particolarmente onerosi per le PMI, assumono varie forme e limitano la capacità di fornire servizi a livello transfrontaliero; prende atto dell'importante ruolo dei settori dei servizi nella strategia per il mercato unico pubblicata di recente; chiede nuove iniziative e misure mirate ed efficaci nei settori chiave per il mercato unico che affrontino i persistenti ostacoli ingiustificati e rafforzino l'integrazione del mercato senza compromettere gli standard sociali, mantenendo nel contempo la coerenza normativa ed evitando la frammentazione delle norme del mercato unico;

[1] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/123/oj).

17. si rammarica dell'insufficiente uso della procedura di notifica ai sensi della direttiva sui servizi; invita gli Stati membri a garantire l'applicazione sistematica, tempestiva e trasparente delle procedure di notifica a norma della direttiva sui servizi e della direttiva sulla trasparenza del mercato unico[1];

18. invita la Commissione a proporre strumenti legislativi e non legislativi efficaci per prevenire nuovi ostacoli al mercato unico, ove necessario e giustificato;

19. chiede alla Commissione di esaminare diversi metodi per affrontare le restrizioni territoriali dell'offerta, comprese le restrizioni non previste per legge, come le prescrizioni linguistiche sproporzionate per l'etichettatura dei prodotti, in quanto costituiscono ostacoli persistenti che riducono la concorrenza e incidono sul costo della vita;

20. osserva che la semplificazione delle procedure amministrative, quali la concessione di licenze e la certificazione, e la razionalizzazione dei processi di conformità sono essenziali per ridurre i costi e le incertezze giuridiche, in particolare per le PMI; sottolinea che la razionalizzazione dei processi consentirebbe alle PMI di operare più efficacemente all'interno del mercato unico;

21. osserva che l'incoerenza nell'attuazione, nell'applicazione e nel coordinamento delle norme dell'UE ostacola l'efficace funzionamento del mercato unico e potrebbe avere effetti negativi sulla libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti; sottolinea che gli ostacoli amministrativi e il riconoscimento incoerente delle qualifiche rischiano di aumentare le carenze di manodopera e di competenze, nonché di indebolire la competitività dell'UE; esorta la Commissione a continuare a valutare l'applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali[2] in tutti gli Stati membri e a individuare misure per affrontare le incoerenze nei processi di riconoscimento; sottolinea la necessità di procedure automatiche razionalizzate e di meccanismi accelerati per agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare nei settori che devono far fronte a carenze di manodopera; invita la Commissione a garantire che le norme del mercato unico per la libera circolazione dei lavoratori rispettino gli attuali standard sociali negli Stati membri, sottolineando nel contempo l'importanza di eliminare gli ostacoli

1 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj).

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj).

ingiustificati; sostiene fermamente la digitalizzazione del modulo A1, previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004[1], in tutti gli Stati membri per razionalizzare le procedure per la prestazione transfrontaliera di servizi;

22. ritiene che il mercato unico svolga un ruolo fondamentale in tempi di crisi se gli Stati agiscono in modo coordinato; considera, a tale proposito, che il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno (IMERA)[2], recentemente adottato, sarà importante per garantire tale coordinamento così da prevenire le carenze e garantire il corretto funzionamento del mercato unico, compresa la libera circolazione dei beni e dei servizi essenziali in tutta l'UE;

23. ricorda l'importanza di norme comuni per il funzionamento del mercato unico; sottolinea l'importanza di salvaguardare il sistema di normazione dell'UE, al contempo migliorandolo laddove siano stati individuati problemi, e di mantenerne l'integrità operativa;

24. esorta la Commissione a individuare e ridurre gli oneri di comunicazione superflui attuando misure mirate, quali l'estensione degli intervalli di comunicazione, l'eliminazione degli obblighi ridondanti e la garanzia della proporzionalità nei requisiti settoriali, senza compromettere gli obiettivi strategici che i requisiti intendono attuare; ribadisce la necessità di garantire che gli obblighi di comunicazione derivanti da vari atti legislativi dell'UE siano coerenti; sottolinea l'importanza del principio "pensare anzitutto in piccolo", di approcci su misura per le PMI e le start-up, nonché di promuovere un contesto imprenditoriale digitale reso possibile da identità digitali affidabili, scambi di dati sicuri e notifiche digitali legalmente riconosciute; pone l'accento sull'importanza di sostenere il principio "una tantum" al fine di razionalizzare le procedure di conformità e ribadisce l'importanza di armonizzare, ove possibile, i formati di comunicazione e le interfacce digitali in tutti gli Stati membri; sottolinea che sono necessari obblighi di comunicazione giustificati e proporzionati per garantire un monitoraggio adeguato e il rispetto delle norme adottate, garantendo in tal modo un'applicazione efficace e una migliore raccolta dei dati per guidare le future iniziative strategiche;

1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/883/oj).

2 Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

25. sottolinea che il nuovo quadro legislativo si prefigge di migliorare il mercato interno delle merci e rafforzare le condizioni per l'immissione sul mercato dell'UE di un'ampia varietà di prodotti; invita la Commissione a rivedere tale quadro al fine di renderlo adeguato alle esigenze future, garantendone l'adattabilità alle sfide geopolitiche in evoluzione e ai requisiti delle transizioni digitale e verde, rafforzando in tal modo la competitività complessiva del mercato unico dell'UE;

26. riconosce l'intenzione della Commissione di proporre un nuovo regime giuridico a livello dell'UE, il "28º regime giuridico", volto a creare un contesto imprenditoriale che sostenga la crescita e il potenziamento delle PMI, incluse le imprese più piccole e innovative, promuovendo la competitività globale dell'UE; osserva che il nuovo regime potrebbe agevolare lo sviluppo e la diffusione del futuro portafoglio europeo delle imprese;

Adottare la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale per la crescita e la governance

27. accoglie con favore il controllo dell'adeguatezza previsto dalla Commissione sull'*acquis* legislativo nel settore della politica digitale; chiede alla Commissione di valutare e chiarire il quadro legislativo e l'interazione tra gli atti giuridici dell'UE vigenti, quali il regolamento sui servizi digitali[1], il regolamento generale sulla protezione dei dati[2], il regolamento sull'intelligenza artificiale[3], il regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica[4], la

1 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

3 Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

4 Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj).

direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi[1] e le norme in materia di commercio elettronico e cibersicurezza, nonché tra tali atti e le future iniziative legislative prima della loro adozione da parte della Commissione; insiste affinché le autorità di regolamentazione, le reti di autorità nazionali e le parti interessate siano coinvolte in tale processo e sottolinea che i risultati di tale esercizio di mappatura dovrebbero servire a individuare potenziali sovrapposizioni, disposizioni contraddittorie ed eventuali conflitti di applicazione, nonché ad affrontare tali carenze; dovrebbe inoltre servire a migliorare il coordinamento tra le autorità preposte all'applicazione della legge in tutti gli Stati membri e i servizi interni della Commissione, nonché a migliorare la capacità delle imprese di investire e innovare nell'UE; insiste affinché la Commissione garantisca che tutti gli atti normativi adottati e applicati nel mandato della Commissione 2019-2024 siano attuati e applicati in modo corretto e coerente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a includere, ove necessario e giustificato da valutazioni d'impatto, proposte di semplificazione nel previsto pacchetto digitale, volte ad aumentare la coerenza, la chiarezza giuridica e la prevedibilità per tutte le parti interessate, senza compromettere gli obiettivi strategici concordati;

28. prende atto della prossima relazione della Commissione sull'interazione tra il regolamento sui servizi digitali e altri atti giuridici e incoraggia la Commissione a chiarire attraverso tale relazione il modo in cui detto regolamento interagisce con altri atti giuridici, comprese le modalità per affrontare eventuali sovrapposizioni, al fine di sostenere l'effettiva attuazione e applicazione del corpus normativo dell'UE nel settore digitale e garantire la certezza del diritto ai fornitori di servizi, agli utenti, ai consumatori e alle autorità di regolamentazione;

29. sottolinea che la politica digitale, soprattutto in materia di tecnologie emergenti o altamente complesse, dovrebbe seguire un approccio iterativo, tenendo conto anche di strumenti quali il dialogo strutturato con le imprese e altri portatori di interessi pertinenti, la coregolamentazione e gli spazi di sperimentazione normativa per garantire norme pratiche, proporzionate e adeguate alle esigenze future, concepite nell'ottica dell'innovazione, evitando nel contempo conseguenze indesiderate e valutando l'impatto delle normative di recente adozione prima di proporre nuovi obblighi; ricorda che per il funzionamento del mercato unico digitale è importante disporre di norme comuni; sottolinea l'importanza della leadership dell'UE nella normazione delle tecnologie digitali e l'importanza cruciale della cooperazione transatlantica e internazionale in tale ambito, per

[1] Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (GU L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj).

garantire la sovranità tecnologica e la competitività globale, in particolare in settori emergenti quali l'intelligenza artificiale e i servizi cloud;

30. riconosce il potenziale della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale quali strumenti fondamentali per potenziare la competitività dell'UE, ridurre gli oneri amministrativi e snellire e automatizzare le procedure amministrative, compresi i requisiti in materia di comunicazione, autorizzazione, permessi e conformità, ma anche per agevolare l'ingresso sul mercato e valutare la legislazione applicabile; sottolinea la necessità di promuovere l'adozione di questi strumenti fondamentali per migliorare l'efficienza normativa e per contribuire a un'attuazione e a un monitoraggio migliori della legislazione sul mercato unico; osserva che il diverso livello di digitalizzazione delle amministrazioni degli Stati membri rappresenta un ostacolo transfrontaliero;

31. ritiene che gli strumenti e i portali elettronici dovrebbero essere la norma per tutti i requisiti amministrativi e di comunicazione e che dovrebbero essere integrati in uno "sportello unico" digitale; invita la Commissione a valutare la fattibilità di tale "sportello unico" digitale ampliando lo sportello digitale unico esistente al fine di agevolare un approccio semplificato all'accesso alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza per le imprese e offrire un maggior numero di servizi online sia ai cittadini che alle imprese, in particolare alle PMI, utilizzando le infrastrutture digitali pubbliche come i portafogli di identità digitale dell'UE e il futuro portafoglio europeo delle imprese, e garantendo coerenza mediante la razionalizzazione di tali strumenti in tutte le pertinenti proposte legislative;

32. sottolinea l'importanza dell'interoperabilità per ridurre gli oneri amministrativi, in particolare la necessità di rendere gli obblighi di comunicazione coerenti e di facile adempimento, e invita la Commissione a continuare a esplorare modalità per migliorare e digitalizzare le procedure di comunicazione al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e la conformità senza sovraccaricare le imprese, anche mediante la comunicazione automatizzata tra imprese e pubblica amministrazione; accoglie con favore il sistema tecnico basato sul principio "una tantum" quale strumento fondamentale per consentire lo scambio transfrontaliero automatizzato di dati e ridurre la duplicazione degli oneri di comunicazione per le imprese; sottolinea che tutti gli obblighi relativi alla condivisione e alla comunicazione delle informazioni dovrebbero essere concepiti tenendo conto della digitalizzazione e garantendo che tali obblighi siano automatizzati e basati su dati;

33. invita la Commissione a semplificare gli attuali strumenti informatici a disposizione degli operatori economici e delle autorità nazionali competenti per notificare e comunicare le informazioni pertinenti,

quali le informazioni sugli incidenti, le misure correttive e altri dati sulla sicurezza dei prodotti nel mercato unico; sottolinea che dovrebbe essere sviluppato un unico strumento informatico al fine di ridurre i tempi e i costi e aumentare la conformità e l'applicazione della legislazione;

34. invita la Commissione a migliorare l'elaborazione degli strumenti di conformità, come i codici di buone pratiche, garantendo che rimangano entro i limiti degli obblighi giuridici sottostanti, che possano essere attuati nella pratica da imprese di tutte le dimensioni e che siano elaborati nel quadro di consultazioni costruttive e tempestive con le parti interessate;

35. sottolinea la necessità di infrastrutture digitali moderne e solide per poter realizzare le ambizioni dell'UE in materia di digitalizzazione e tecnologie di frontiera; chiede di proseguire gli investimenti nello sviluppo di "autostrade digitali" che includano reti a banda larga transfrontaliere ad alta capacità, corridoi 5G, infrastrutture cloud ed edge sicure, nonché servizi pubblici digitali interoperabili;

36. chiede che l'etichettatura digitale e il passaporto digitale dei prodotti vengano introdotti in maniera armonizzata nella legislazione dell'UE sui prodotti; sottolinea che tali strumenti possono potenzialmente ridurre gli oneri di conformità, migliorare l'accesso dei consumatori a informazioni accurate e favorire l'interoperabilità multilingue, preservando nel contempo la possibilità che i prodotti di consumo siano accompagnati da informazioni essenziali sulla sicurezza in formato cartaceo; esorta la Commissione a favorire l'elaborazione di norme armonizzate e orientamenti dettagliati per evitare la frammentazione e agevolare la partecipazione delle PMI agli scambi transfrontalieri;

Migliorare la protezione dei consumatori nel mercato unico digitale

37. sottolinea che la razionalizzazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori non dovrebbe comportare una riduzione del livello, attualmente elevato, di protezione dei consumatori dell'UE; riconosce i progressi significativi compiuti nel rafforzamento delle norme in materia di protezione dei consumatori e nel loro adeguamento alle nuove realtà tecnologiche e in materia di sostenibilità; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la protezione dei consumatori, ad esempio nel settore del commercio elettronico, rispetto alle informazioni sui prodotti false o ingannevoli; evidenzia l'importanza di un'applicazione efficace e di un'analisi approfondita delle leggi in materia di protezione dei consumatori e del loro impatto; ribadisce che le nuove iniziative legislative dovrebbero mirare a colmare le lacune della legislazione vigente o a risolvere i nuovi problemi accertati che l'attuale quadro giuridico non

affronta;

38. sottolinea che la rapida espansione delle piattaforme digitali e del commercio elettronico ha introdotto nuove dinamiche di mercato e ha creato opportunità avanzate, ma anche sfide e rischi per gli utenti; riconosce che il regolamento sui mercati digitali[1] e il regolamento sui servizi digitali sono strumenti legislativi importanti per garantire la concorrenza leale, la contendibilità e l'equità delle piattaforme digitali, promuovendo nel contempo un ambiente digitale più sicuro, affidabile e trasparente e la protezione dei consumatori nell'economia digitale, e chiede un'adeguata applicazione di tali normative in ambito tecnologico affinché i consumatori possano essere davvero liberi di scegliere in modo autonomo e consapevole ed essere tutelati, e per garantire una concorrenza leale;

39. ribadisce che le leggi a tutela dei consumatori dovrebbero continuare a essere basate per lo più su principi ed essere coerenti tra i diversi strumenti giuridici, ma dovrebbero anche consentire l'adozione di disposizioni più specifiche ove necessario per la certezza giuridica sia per le imprese che per i consumatori; sottolinea che è importante evitare obblighi di informazione eccessivi o ridondanti, che rischiano di imporre oneri superflui alle imprese senza migliorare la comprensione dei consumatori; chiede obblighi di informazione dei consumatori che siano proporzionati e mirati; osserva che, secondo il quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori 2025, la maggior parte dei consumatori non è a conoscenza dei propri diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare campagne d'informazione per sensibilizzare i consumatori;

40. esorta la Commissione a utilizzare gli strumenti digitali per migliorare la trasparenza e la fiducia dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere; chiede che i meccanismi di ricorso per i consumatori siano effettivamente messi in atto, compresi quelli relativi ai ricorsi collettivi, e che i diritti dei consumatori nell'UE siano pienamente applicati, anche attraverso una revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori[2] intesa a rafforzare l'applicazione transfrontaliera; sottolinea inoltre che è

1 Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).

2 Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj).

importante rivedere il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori allo scopo di migliorarne l'applicazione transfrontaliera e contrastare i comportamenti sleali, in particolare da parte di commercianti di paesi terzi; osserva che è importante rafforzare la cooperazione tra le varie autorità competenti degli Stati membri, anche attraverso progetti coordinati di applicazione congiunta e una razionalizzazione dello scambio di informazioni;

°

° °

41. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.